Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 119° — Numero 345

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Martedì, 12 dicembre 1978 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 46.500 - Semestrale L. 24.500 - Trimestrale L. 12.700 - Un fascicolo L. 200 - Supplementi ordinari: L. 200 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)

Annuo L. 30.000 - Semestrale L. 16.000 - Trimestrale L. 8.500 - Un fascicolo L. 200 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro); presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

COMUNITA' EUROPEE

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 24 novembre 1978, n. **780.**

Ulteriore integrazione di spesa per la costruzione di ponti stabili sul fiume Po.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per il completamento del programma di costruzione dei ponti stabili sul fiume Po, di cui alla legge 22 novembre 1962, n. 1708, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché per ulteriori oneri connessi all'attuazione del programma stesso è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 3.000 milioni da iscriversi allo stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici in ragione di lire 1.000 milioni in ciascuno degli anni finanziari 1978, 1979 e 1980.

Art. 2.

All'onere di lire 1.000 milioni derivante dall'applicazione della presente legge in ciascuno degli anni 1978 e 1979 si provvede con corrispondenti riduzioni dei fondi speciali iscritti al capitolo 9001 degli stati di previsione del Ministero del tesoro per gli anni medesimi.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 24 novembre 1978

PERTINI

ANDREOTTI — STAMMATI — PANDOLFI

Visto, *il Guardasigilli:* BONIFACIO

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 1° dicembre 1978.

Approvazione dell'elenco n. 10 delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza che sono da escludere dal trasferimento ai comuni in quanto svolgono in modo precipuo attività inerenti la sfera educativo-religiosa.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 22 luglio 1975, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, che attua la delega di cui all'art. 1 della citata legge 22 luglio 1975, n. 382;

Visto l'art. 25 del predetto decreto 24 luglio 1977, n. 616, che detta norme per il trasferimento ai comuni delle funzioni amministrative relative all'organizzazione ed alla erogazione dei servizi di assistenza e di beneficenza, di cui agli articoli 22 e 23 dello stesso decreto;

Visti i decreti del Presidente del Consiglio 16 luglio 1978, 29 agosto 1978, 9 settembre 1978, 16 ottobre 1978, 30 ottobre 1978, 14 novembre 1978, 20 novembre 1978,

23 novembre 1978 e 28 novembre 1978, con i quali, ai sensi del settimo comma dell'art. 25 del predetto decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, sono stati approvati, rispettivamente, gli elenchi n. 1, n. 2, n. 3, n. 4, n. 5, n. 6, n. 7, n. 8 e n. 9 delle IPAB - Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza che sono da escludere dal trasferimento ai comuni in quanto svolgono in modo precipuo attività inerenti la sfera educativo-religiosa;

Considerato che la commissione prevista dal citato art. 25, nominata con decreto del Presidente del Consiglio 23 dicembre 1977, con nota 17 novembre 1970, n. VT 382.25.AG/644 ha comunicato un decimo elenco delle IPAB - Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza che sono da escludere dal trasferimento ai comuni in quanto svolgono in modo precipuo attività inerenti la sfera educativo-religiosa;

Visti gli atti relativi;

Ritenuto che occore provvedere, ai sensi del settimo comma dello stesso art. 25 sopracitato, all'approvazione dell'elenco anzidetto;

Decreta:

E' approvato, ai sensi del settimo comma dell'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, l'elenco n. 10 delle IPAB - Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza che sono da escludere dal trasferimento ai comuni in quanto svolgono in modo precipuo attività inerenti la sfera educativo-religiosa, elenco che comprende i seguenti enti:

1) asilo infantile - Cento (Ferrara);

2) opera pia « Don Cipriano Canonici Mattei » - Ferrara;

3) asilo infantile « Luisa Grillenzoni » - Ferrara;

4) opera pia Benedetto, Teresa e figli Conti Braghini Rossetti - Ferrara;

5) scuola materna « Pasi » - San Nicolò Ferrarese (Ferrara);

6) opera pia asilo infantile « Attilia Querci Bruchi Crespina » - Contea-Rufi (Firenze);

7) asilo infantile « Fratelli Scalini » - Marradi (Firenze);

8) asilo infantile March. M. Mannucci - Barberino d'Elsa (Firenze);

9) asilo infantile « Dott. Zanobi Mariotti » Gagliano nel Mugello (Firenze);

10) pio istituto Santo e Itala Franchini - S. Ansano in Greti-Vinci (Firenze);

11) asilo infantile « Santa Rita da Cascia » - Montaione (Firenze);

12) asilo Vincenzo Corti - Tavarnelle Val di Pesa (Firenze);

13) opera pia - asilo infantile « Beato Angelico » - Vicchio Mugello (Firenze);

14) scuola materna « Elena di Montenegro » - Orsara di Puglia (Foggia);

15) opera pia - asilo infantile « G. Pavoncelli » - Cerignola (Foggia);

16) asilo infantile « Matteo Trotta » - San Severo (Foggia);

17) asilo infantile « A. Baldini » - Rimini (Forlì);

18) scuola materna - asilo infantile « Anna Rastelli » - Verucchio (Forlì);

19) asilo infantile - Montescudo (Forlì);

20) asilo infantile « Delle Grazie » - S. Piero in Bagno (Forlì);

21) asilo infantile « Fratelli Paganelli » - Terra del Sole (Forlì);

22) asilo infantile « Maria Ghiselli » - Gatteo (Forlì);

23) asilo infantile « S. Maria dell'Apparizione » Balze-Verghereto (Forlì);

24) asilo infantile S. Quirico a Selvapiana - Bagno di Romagna (Forlì);

25) asilo infantile « Umberto I » - Roncofreddo (Forlì);

26) asilo infantile « Vittorio Emanuele II » - Savignano sul Rubicone (Forlì);

27) asilo infantile - Sora (Frosinone);

28) asilo infantile « Gr. Uff. Vincenzo Trani » - Pastena (Frosinone);

29) asilo infantile « Luigi De Luca » - Amaseno (Frosinone);

30) asilo infantile « Accame Antioco » - Murta-Genova-Bolzaneto;

31) opera pia - asilo infantile Casa dei bambini « Antonio e Caterina delle Piane » - Campomorone (Genova);

32) asilo infantile - Bogliasco (Genova);

33) asilo infantile - Chiavari (Genova);

34) asilo infantile - Genova-S. Quirico;

35) asilo infantile - Moneglia (Genova);

36) opera pia - asilo infantile «Bartolone Schenone» - Lumarzo (Genova);

37) scuola materna « Casa dei Bambini » - Genova-Pontedecimo;

38) scuola materna « Gerolamo Speroni » - Recco (Genova);

39) asilo infantile « G. Ghio » - Sori (Genova);

40) asilo infantile - Isola del Cantone (Genova);

41) asilo infantile « Lorenzo Stallo » - Genova-Pegli;

42) asilo infantile « Maria Teresa » - opera pia « G. Balbi » - Sestri Levante (Genova);

43) asilo infantile « Monumento ai Caduti » - Ruta-Camogli (Genova);

44) asilo infantile « Nicolò e Margherita Garibaldi » - Genova-Bolzaneto;

45) asilo infantile « Regina Margherita » - Uscio (Genova);

46) scuola materna « G.B. Rocca » - S. Salvatore del Fieschi-Cogorno (Genova);

47) asilo infantile « San Giorgio » - Portofino (Genova);

48) asilo infantile - San Martino d'Albaro - Genova;

49) scuola materna - Rossiglione (Genova);

50) asilo infantile « Umberto e Margherita » - Genova-Sestri;

51) asilo infantile « Umberto I » - Campo Ligure (Genova);

52) asilo infantile « Umberto I » - Camogli (Genova);

53) opera pia - scuola materna « S. Giuseppe » Genova-Voltri;

54) asilo infantile « Adelaide Lascaris » - Costa d'Oneglia-Ventimiglia (Imperia);

55) asilo infantile - Diano Marina (Imperia);

56) asilo infantile - Dolceacqua (Imperia);

57) asilo infantile « Cristoforo Anselmi » - Caramagna d'Imperia (Imperia);

58) asilo infantile « Don Antonio Caldani » - Molini di Triora (Imperia);

59) asilo infantile Dott. Francesco Corradi - San Remo (Imperia);

60) asilo infantile « Edvige Isnardi » - Pigna (Imperia);

61) asilo infantile « Gian Maria Rubini » - Ceriana (Imperia);
62) asilo infantile « M. Immacolata » - Caravonica (Imperia);
63) asilo infantile « Maria SS. Della Rovere » - San Bartolomeo al Mare (Imperia);
64) asilo infantile « Principe Lubomirsky » - Ospedaletti (Imperia);
65) scuola materna « Regina Margherita » - Santo Stefano al Mare (Imperia);
66) scuola materna « Regina Margherita » - Imperia;
67) scuola materna « S. Giuseppe » - Riva Ligure (Imperia);
68) asilo infantile « S. Giuseppe » - Vasia (Imperia);
69) scuola materna « Regina Margherita » - Ventimiglia (Imperia);
70) asilo infantile « Siffredi » - Pompeiana (Imperia);
71) asilo infantile « SS. Concezione » - Borgo d'Oneglia-Imperia;
72) asilo infantile « Teologo Agnesi » - Pontedassio (Imperia);
73) asilo infantile « Famiglia dott. Saglietto » - Poggi-Imperia;
74) scuola materna « S. Giovanni Bosco » - Rionero Sannitico (Isernia);
75) scuola materna - ente morale « Abate Mastroddi » - Rocca di Botte (L'Aquila);
76) asilo infantile « Città di Genova » - Civitella Roveto (L'Aquila);
77) asilo infantile « S. Tommaso Apostolo » - Barrea (L'Aquila);
78) opera pia « Angela Becchetti Paoletti » - asilo infantile Pitelli (La Spezia);
79) asilo infantile « Cardinale Spina » - Sarzana (La Spezia);
80) scuola materna « Carpanini Sorelle fu G.B. » - La Serra (La Spezia);
81) scuola materna non statale « G.B. Pendibene » - Bonassola (La Spezia);
82) asilo infantile « Maria Adelaide » - La Spezia;
83) asilo-istituto « Tori comm. Domenico » - Fezzano (La Spezia);
84) asilo infantile « Vincenzo Maghella » - Varese Ligure (La Spezia);
85) casa del bambino « Pio XII » - Pontinia (Latina);
86) asilo infantile « Ettore Sbardella » - Giulianello di Cori (Latina);
87) scuola materna « Bernardini » - Arnesano (Lecce);
88) asilo infantile « Francesca Massa » - Lecce;
89) opera pia « G. Modoni » - scuola materna - Palmariggi (Lecce);
90) asilo d'infanzia « Guarini-Lubelli » - Botrugno (Lecce);
91) ente autonomo scuola materna « Immacolata » - Castrignano de' Greci (Lecce);
92) asilo infantile « L. Scarciglia » - Minervino di Lecce (Lecce);
93) asilo infantile « Parroco Luigi Gabrieli » - Callimera (Lecce);
94) asilo infantile « Istituto Moschettini » - Copertino (Lecce);
95) pia casa Verrienti - Veglie (Lecce);
96) scuola materna « Realino Corineo » - San Pietro in Lama (Lecce);
97) casa di educazione S. Antonio - asilo infantile - Racale (Lecce);
98) asilo infantile « San Giuseppe » - Monteroni di Lecce (Lecce);
99) scuola materna « S. Teresa del Bambin Gesù » - Acquarica di Lecce-Vernole (Lecce);
100) asilo infantile « Tommaso e Francesco Russo » - Novoli (Lecce);
101) istituto « Vincenzo Tarantini » - asilo infantile - scuola elementare - Novoli (Lecce);
102) asilo infantile « G. Episcopo » - Poggiardo (Lecce);
103) opera pia « Giovan Sante Ghilarducci » - scuola materna - Tassignano (Lucca);
104) asilo infantile « Conte A. Giannelli-Viscardi » - Urbisaglia (Macerata);
105) asilo figlie della provvidenza - Macerata;
106) asilo infantile « Gherardo Rangoni Machiavelli Santacroce » - Appignano (Macerata);
107) asilo infantile « Mons. Marinozzi » - Pollenza (Macerata);
108) asilo infantile « Nicola Seri » - Colmurano (Macerata);
109) asilo infantile « S. Giuseppe » - Morrovalle (Macerata);
110) asilo infantile « D'Arra-Cantù » - Monzambano (Mantova);
111) ente morale - asilo infantile « Di Persia » - Stigliano (Matera);
112) scuola materna « Achille Gattinoni » - Pregnana Milanese (Milano);
113) asilo infantile « Ambrogio ed Elisa Cappelli » - Incirano-Paderno Dugnano (Milano);
114) asilo infantile - scuola materna - Affori (Milano);
115) asilo infantile di carità - scuola materna - Arluno (Milano);
116) scuola materna - Besana Brianza (Milano);
117) asilo infantile - Bussero (Milano);
118) asilo infantile - Cambiago (Milano);
119) asilo infantile - Cassano d'Adda (Milano);
120) asilo infantile - Cernusco sul Naviglio (Milano);
121) asilo infantile - Garbagnate Milanese (Milano);
122) asilo infantile - Inzago (Milano);
123) asilo infantile « Causa Pia » - Meda (Milano);
124) asilo infantile « Sociale » - Melegnano (Milano);
125) asilo infantile « Gianfranco Prinetti » - Montesiro-Besana Brianza (Milano);
126) asilo per l'infanzia « Sen. Felice Gaio » - Parabiago (Milano);
127) asilo infantile - San Giorgio su Legnano (Milano);
128) scuola materna - San Pietro all'Olmo-Cornaredo (Milano);
129) asilo per l'infanzia - Seveso (Milano);
130) asilo infantile - Terranova dei Passerini (Milano);
131) asilo infantile - Vignate (Milano);
132) asilo infantile - Villa Raverio - Besana Brianza (Milano);
133) scuola materna « Ronzoni-Silva » Seregno (Milano);
134) scuola materna - Castano Primo (Milano);
135) asilo infantile « Carlo Borromeo d'Adda » - Solaro (Milano);
136) asilo infantile « Chaniac » - Pogliano Milanese Milano;
137) asilo infantile « Clotilde Ratti Welcher » - Trenno-Milano;

138) asilo infantile « Calvi-Carabelli » - Gaggiano (Milano);
139) asilo infantile « Carcano Grassi » - Cormanno (Milano);
140) asilo infantile « Dott. Carlo Simonetta » - Caponago (Milano);
141) asilo infantile « C. Longhi » - Pieve Emanuele (Milano);
142) asilo infantile - ente morale « Dal Pozzo D'Annone » - Mazzo di Rho (Milano);
143) pia fondazione « Edoardo Kramer » - Milano;
144) asilo « M.sa Fanny Stanga » - Vergo Zoccorino-Besana Brianza (Milano);
145) asilo infantile « Figini-Naymiller » - Busto Garolfo (Milano);
146) asilo infantile « Francesco Mussi » - Corbetta (Milano);
147) asilo infantile « Uboldi » - Paderno Dugnano (Milano);
148) asilo infantile « Giuseppe Aliprandi » - Giussano (Milano);
149) asilo infantile - Bernareggio (Milano);
150) scuola materna « Avv. G. Buzzoni » - Mezzate-Peschiera Borromeo (Milano);
151) scuola materna « Giovanni XXIII » - Novate Milanese (Milano);
152) asilo infantile « Federico e Giuditta Fracaro » - Usmate Velate (Milano);
153) opera pia « G. Ronzoni » - scuola materna - Cesano Maderno (Milano);
154) asilo infantile « Giuseppe Gaio » - Canegrate (Milano);
155) asilo infantile « Giuseppe Monti » - scuola materna - Muggiano (Milano);
156) istituto infantile - Crescenzago (Milano);
157) opera pia - asilo infantile « Giuseppe Vigorelli » - Sant'Angelo Lodigiano (Milano);
158) asilo infantile « Jolanda di Savoia » - Dergano-Milano;
159) scuola materna « Leonino » - Trucazzano-Albignano (Milano);
160) asilo infantile « L. Marangoni » - Bovisio Masciago (Milano);
161) asilo infantile « Maria » - Bollate (Milano);
162) asilo infantile « Maria Bambina » - Marudo (Milano);
163) scuola materna « Pierfrancesco e Catina Cornelio » - Cinisello Balsamo (Milano);
164) asilo infantile « Pio XI » - Bresso (Milano);
165) asilo infantile « Principessa Cristina di Belgioioso » - Locate di Triulzi (Milano);
166) asilo infantile « Principe Umberto » - Triuggio (Milano);
167) asilo infantile « Regina Elena » - Cogliate (Milano);
168) asilo per l'infanzia « Umberto e Margherita » - Monza (Milano);
169) scuola materna « Rinaldo e Rosina Tagliabue » - Villasanta (Milano);
170) scuola materna « Rossetti Martorelli » - Dairago (Milano);
171) scuola materna « Sacra Famiglia » - S. Fruttuoso-Monza (Milano);
172) scuola materna « Sacro Cuore » - Brembo (Milano);
173) asilo infantile « San Giuseppe » - Arcore (Milano);
174) asilo infantile « San Giuseppe » - Cisliano (Milano);
175) asilo infantile « S. Anna » - Usmate Velate (Milano);
176) scuola materna « S. Maria » - Fagnano di Gaggiano (Milano);
177) asilo infantile « Santa Maria » - Carate Brianza (Milano);
178) asilo infantile « S. De Nova » - scuola materna - Seregno (Milano);
179) scuola materna « SS. Angeli Custodi » - Arconate (Milano);
180) asilo infantile - scuola materna non statale - San Vittore Olona (Milano);
181) scuola materna - Arese (Milano);
182) scuola materna - Motta Visconti (Milano);
183) scuola materna - Nerviano (Milano);
184) scuola materna di Paderno - Paderno Dugnano (Milano);
185) scuola materna - Sovico (Milano);
186) scuola materna - Besana Brianza (Milano);
187) asilo infantile « Speroni-Vignati » - Villa Cortese (Milano);
188) asilo infantile « Stefano Lattuada » - Gessate (Milano);
189) asilo infantile « Susani » - Rancate di Triuggio (Milano);
190) scuola materna « Umberto I » - Desio (Milano);
191) scuola materna « Umberto I » - Melzo (Milano);
192) scuola materna « Umberto I » - Robecco sul Naviglio (Milano);
193) asilo infantile « Umberto I e Margherita » - Brugherio (Milano);
194) asilo infantile « Vittoria Bosi » - Ossona (Milano);
195) asilo infantile « Vittorio Emanuele III » - Briosco (Milano);
196) asilo infantile « Vittorio Emanuele II » - San Colombano al Lambro (Milano);
197) scuola materna « Adele » - Lainate (Milano);
198) scuola materna « Agliate » - Carate Brianza (Milano);
199) asilo infantile - Turbigo (Milano);
200) casa del fanciullo « Barnaba Oriani » - Milano;
201) asilo infantile « Clotilde Segramora » - Biassono (Milano);
202) asilo infantile « Antonio Gorra » - Pioltello (Milano);
203) scuola materna « San Carlo Borromeo » - Lacchiarella (Milano);
204) asilo infantile « Stanga Busca » - Costa Lambro-Carate Brianza (Milano);
205) asilo infantile « San Leone » - Palazzi-Sestino (Arezzo);
206) asilo infantile « San Giovanni Battista » - Almè (Bergamo);
207) asilo infantile « S. Antonio » - Ranica (Bergamo);
208) asilo infantile - Urgnano (Bergamo);
209) fondazione « Piccolomini-Sereni » - Sorano (Grosseto);

210) scuola materna « Regina Elena » - Follonica (Grosseto);
211) asilo infantile « Vittorio Emanuele III » - Castiglione della Pescaia (Grosseto);
212) asilo infantile « V. Ricasoli » - Porto Ercole-Monte Argentario (Grosseto);
213) scuola materna « Ponti » - Gallarate (Varese).

Roma, addì 1° dicembre 1978

Il Presidente: ANDREOTTI

(9565)

DECRETO MINISTERIALE 20 dicembre 1977.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Industrie riunite Parati, con sede in Milano e stabilimento in Bernate Ticino.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DI CONCERTO CON

I MINISTRI DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, DEL TESORO E DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;
Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;
Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;
Considerato che la S.p.a. Industrie riunite Parati, con sede in Milano e stabilimento in Bernate Ticino, ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale per cui i lavoratori dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;
Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori di cui trattasi;
Sentite le organizzazioni sindacali interessate;
Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Milano;

Decreta:

E' dichiarata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Industrie riunite Parati, con sede in Milano e stabilimento in Bernate Ticino.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 17 gennaio 1977 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 dicembre 1977

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
ANSELMI

Il Ministro del bilancio e della programmazione economica
MORLINO

Il Ministro del tesoro
STAMMATI

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
DONAT-CATTIN

(9586)

DECRETO MINISTERIALE 29 giugno 1978.

Proroga a ventuno mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cinque Geri e S.p.a. Dieci Geri, stabilimento di Milazzo, ora Mett - Metallurgica e tubificio del Tirreno.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DI CONCERTO CON

I MINISTRI DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, DEL TESORO E DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto interministeriale 16 marzo 1977 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Cinque Geri e S.p.a. Dieci Geri, stabilimento di Milazzo (Messina), ora Mett - Metallurgica e tubificio del Tirreno, con effetto dal 1° ottobre 1976;

Visti i decreti ministeriali 23 giugno 1977, 7 settembre 1977 e 29 febbraio 1978 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri sei mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Palermo;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cinque Geri e S.p.a. Dieci Geri, stabilimento di Milazzo (Messina), ora Mett - Metallurgica e tubificio del Tirreno, è prolungata a ventuno mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 giugno 1978

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
SCOTTI

Il Ministro del bilancio e della programmazione economica
MORLINO

p. *Il Ministro del tesoro*
TARABINI

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
DONAT-CATTIN

(9587)

DECRETO MINISTERIALE 10 luglio 1978.

Proroga a diciotto mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Samet - Società azionaria metallurgica S.p.a., in Romano d'Ezzelino.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, DEL TESORO E DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto interministeriale 19 settembre 1977, di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Samet - Società azionaria metallurgica S.p.a., con sede in Romano d'Ezzelino (Vicenza), con effetto dal 28 marzo 1977;

Visti i decreti ministeriali 7 febbraio 1978 e 11 maggio 1978, di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri sei mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Venezia;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Samet - Società azionaria metallurgica S.p.a., con sede in Romano d'Ezzelino (Vicenza), è prolungata a diciotto mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 luglio 1978

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
SCOTTI

Il Ministro del bilancio e della programmazione economica
MORLINO

p. *Il Ministro del tesoro*
TARABINI

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
DONAT-CATTIN

(9589)

DECRETO MINISTERIALE 13 settembre 1978.

Proroga a ventiquattro mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Quattordici Geri, in Savona, ora Metalmetron S.p.a.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, DEL TESORO E DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto interministeriale 29 gennaio 1977, di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Quattordici Geri, con sede in Savona, con effetto dal 1° ottobre 1976;

Visti i decreti ministeriali 31 maggio 1977, 9 settembre 1977 e 10 marzo 1978, di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale;

Considerato che la citata società ha modificato la propria ragione sociale in Metalmetron S.p.a.;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri sei mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Genova;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Quattordici Geri, con sede in Savona, ora Metalmetron S.p.a., è prolungata a ventiquattro mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 settembre 1978

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
SCOTTI

Il Ministro del bilancio e della programmazione economica
MORLINO

p. *Il Ministro del tesoro*
TARABINI

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
DONAT-CATTIN

(9588)

DECRETO MINISTERIALE 14 novembre 1978.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area del comune di Brindisi per il completamento dell'impianto petrolchimico Montedison e della centrale termoelettrica ENEL.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto-legge 10 giugno 1977, n. 291, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1977, n. 501, concernente provvidenze in favore dei lavoratori nelle aree dei territori meridionali;

Visto il decreto interministeriale 10 aprile 1978, con il quale è stata accertata nell'area del comune di Brindisi la sussistenza delle condizioni di cui all'art. 1 del citato decreto-legge 10 giugno 1977, n. 291, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1977, n. 501, ai fini della concessione del trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti per il completamento di parte dell'impianto

petrolchimico Montedison e della centrale termoelettrica ENEL, sospesi dal 10 aprile 1978 o entro tre mesi dalla predetta data;

Visti i decreti ministeriali 20 maggio 1978 e 5 settembre 1978 di concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area del comune di Brindisi per il completamento dell'impianto petrolchimico Montedison e della centrale termoelettrica ENEL;

Rilevata la necessità di prolungare di tre mesi il trattamento in parola a favore dei lavoratori sopra indicati;

Decreta:

E' prolungata per tre mesi la corresponsione dell'integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area del comune di Brindisi per il completamento dell'impianto petrolchimico Montedison e della centrale termoelettrica ENEL, che hanno beneficiato del citato decreto ministeriale 20 maggio 1978.

Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2, della legge 20 maggio 1975, n. 164.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 novembre 1978

Il Ministro: SCOTTI

(9576)

DECRETO MINISTERIALE 15 novembre 1978.

Riconoscimento all'Ente nazionale perfezionamento tecnico agricolo, in Roma, dell'idoneità a svolgere attività di qualificazione professionale delle persone che lavorano in agricoltura.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Vista la legge 9 maggio 1975, n. 153 ed in particolare gli articoli 55 e 56 che dettano norme sulle attività di qualificazione professionale delle persone che lavorano in agricoltura;

Vista la domanda n. 31 in data 4 maggio 1978, con la quale l'Ente nazionale perfezionamento tecnico agricolo (E.N.P.T.A.), con sede in Roma, via Daniele Manin n. 53, chiede il riconoscimento di « idoneità », di cui al citato art. 56, a svolgere attività di qualificazione professionale delle persone che lavorano in agricoltura;

Considerato che l'Ente nazionale perfezionamento tecnico agricolo (E.N.P.T.A.), con sede in Roma, per le sue adeguate strutture ed attrezzature possiede i requisiti necessari per ottenere il riconoscimento di « idoneità » di cui trattasi;

Visto il parere favorevole all'uopo espresso in data 30 ottobre 1978 dalla commissione nominata con decreto ministeriale 20 novembre 1976;

Ritenuto di dover concedere all'Ente nazionale perfezionamento tecnico agricolo (E.N.P.T.A.), con sede in Roma, il riconoscimento di « idoneità » a svolgere attività di qualificazione professionale delle persone che lavorano in agricoltura;

Decreta:

Articolo unico

L'Ente nazionale perfezionamento tecnico agricolo (E.N.P.T.A.), con sede in Roma, via Daniele Manin, 53, per la propria strutturazione è riconosciuto « idoneo », in base all'art. 56 della legge 9 maggio 1975, n. 153, a svolgere attività di qualificazione professionale delle persone che lavorano in agricoltura.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 novembre 1978

Il Ministro: MARCORA

(9537)

DECRETO MINISTERIALE 15 novembre 1978.

Riconoscimento all'ente morale « Comunità dei braccianti-coltivatori-allevatori-produttori », in Roma, dell'idoneità a svolgere compiti di informazione socio-economica.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto l'art. 49 della legge 9 maggio 1975, n. 153, che dispone, tra l'altro, che i compiti di informazione socio-economica possono essere altresì affidati ad istituti ed enti sia di diritto pubblico sia di diritto privato;

Vista la domanda n. 168/78/PR del 3 maggio 1978, con la quale l'ente morale « Comunità dei braccanti-coltivatori-allevatori-produttori », con sede in Roma, viale Leonardo da Vinci n. 114, chiede il riconoscimento di « idoneità » per l'attuazione dei compiti di informazione socio-economica di cui al citato art. 49;

Considerato che l'ente morale « Comunità braccianti-coltivatori-allevatori-produttori », con sede in Roma, per le sue strutture ed attrezzature possiede i requisiti necessari per ottenere il riconoscimento di « idoneità » di cui trattasi;

Visto il parere favorevole all'uopo espresso in data 30 ottobre 1978 dalla commissione nominata con decreto ministeriale 20 novembre 1976;

Ritenuto di dover concedere all'ente morale « Comunità dei braccanti-coltivatori-allevatori-produttori », con sede in Roma, il riconoscimento di « idoneità » per lo svolgimento di compiti di informazione socio-economica;

Decreta:

Articolo unico

L'ente morale « Comunità dei braccianti-coltivatori-allevatori-produttori », con sede in Roma, viale Leonardo da Vinci n. 114, per la propria strutturazione è riconosciuto « idoneo » a svolgere i compiti di informazione socio-economica di cui all'art. 49 della legge 9 maggio 1975, n. 153.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 novembre 1978

Il Ministro: MARCORA

(9539)

DECRETO MINISTERIALE 15 novembre 1978.

Riconoscimento alla Federazione nazionale della cooperazione agricola, in Roma, dell'idoneità a svolgere compiti di informazione socio-economica.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto l'art. 49 della legge 9 maggio 1975, n. 153, che dispone, tra l'altro, che i compiti di informazione socio-economica possono essere altresì affidati ad istituti ed enti sia di diritto pubblico sia di diritto privato;

Vista la domanda n. 1554/3/1/d in data 22 giugno 1978, con la quale la Federazione nazionale della cooperazione agricola, con sede in Roma, via Nazionale n. 69, chiede il riconoscimento di « idoneità » per l'attuazione dei compiti di informazione socio-economica di cui al citato art. 49;

Considerato che la Federazione nazionale della cooperazione agricola, con sede in Roma, per le sue strutture ed attrezzature possiede i requisiti necessari per ottenere il riconoscimento di « idoneità » di cui trattasi;

Visto il parere favorevole all'uopo espresso in data 18 settembre 1978 dalla commissione nominata con decreto ministeriale 20 novembre 1976;

Ritenuto di dover concedere alla Federazione nazionale della cooperazione agricola, con sede in Roma, il riconoscimento di « idoneità » per lo svolgimento dei compiti di informazione socio-economica;

Decreta:

Articolo unico

La Federazione nazionale della cooperazione agricola, con sede in Roma, per la propria strutturazione è riconosciuta « idonea » a svolgere i compiti di informazione socio-economica di cui all'art. 49 della legge 9 maggio 1975, n. 153.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 novembre 1978

Il Ministro: MARCORA

(9535)

DECRETO MINISTERIALE 15 novembre 1978.

Riconoscimento all'Ente nazionale perfezionamento tecnico agricolo, in Roma, dell'idoneità a svolgere compiti di informazione socio-economica.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto l'art. 49 della legge 9 maggio 1975, n. 153, che dispone, tra l'altro, che i compiti di informazione socio-economica possono essere altresì affidati ad istituti ed enti sia di diritto pubblico sia di diritto privato;

Vista la domanda n. 43 in data 5 maggio 1978, con la quale l'Ente nazionale perfezionamento tecnico agricolo (E.N.P.T.A.), con sede in Roma, via Daniele Manin n. 53, chiede il riconoscimento di « idoneità » per la attuazione dei compiti di informazione socio-economica di cui al citato art. 49;

Considerato che l'Ente nazionale perfezionamento tecnico agricolo (E.N.P.T.A.), con sede in Roma, per le sue strutture ed attrezzature possiede i requisiti necessari per ottenere il riconoscimento di « idoneità » di cui trattasi;

Visto il parere favorevole all'uopo espresso in data 30 ottobre 1978 dalla commissione nominata con decreto ministeriale 20 novembre 1976;

Ritenuto di dover concedere all'Ente nazionale perfezionamento tecnico agricolo (E.N.P.T.A.), con sede in Roma, il riconoscimento di « idoneità » per lo svolgimento dei compiti di informazione socio-economica;

Decreta:

Articolo unico

L'Ente nazionale perfezionamento tecnico agricolo (E.N.P.T.A.), con sede in Roma, via Daniele Manin, 53, per la propria strutturazione è riconosciuto « idoneo » a svolgere i compiti di informazione socio-economica di cui all'art. 49 della legge 9 maggio 1975, n. 153.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 novembre 1978

Il Ministro: MARCORA

(9538)

DECRETO MINISTERIALE 15 novembre 1978.

Riconoscimento alla Federazione nazionale della cooperazione agricola, in Roma, dell'idoneità a svolgere compiti di qualificazione professionale delle persone che lavorano in agricoltura.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Vista la legge 9 maggio 1975, n. 153 ed in particolare gli articoli 55 e 56 che dettano norme sulle attività di qualificazione professionale delle persone che lavorano in agricoltura;

Vista la domanda n. 523/3/1/d in data 23 febbraio 1978, con la quale la Federazione nazionale della cooperazione agricola, con sede in Roma, via Nazionale, 69, chiede il riconoscimento di « idoneità », di cui al citato art. 56, a svolgere attività di qualificazione professionale delle persone che lavorano in agricoltura;

Considerato che la Federazione nazionale della cooperazione agricola, con sede in Roma, per le sue adeguate strutture ed attrezzature possiede i requisiti necessari per ottenere il riconoscimento di « idoneità » di cui trattasi;

Visto il parere favorevole all'uopo espresso in data 18 settembre 1978 dalla commissione nominata con decreto ministeriale 20 novembre 1976;

Ritenuto di dover concedere alla Federazione nazionale della cooperazione agricola, con sede in Roma, il riconoscimento di « idoneità » a svolgere attività di qualificazione professionale delle persone che lavorano in agricoltura;

Decreta:

Articolo unico

La Federazione nazionale della cooperazione agricola, con sede in Roma, per la propria strutturazione è riconosciuta « idonea », in base all'art. 56 della legge 9 maggio 1975, n. 153, a svolgere attività di qualificazione professionale delle persone che lavorano in agricoltura.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 novembre 1978

Il Ministro: MARCORA

(9536)

DECRETO MINISTERIALE 16 novembre 1978.

Segni caratteristici dei titoli nominativi del prestito redimibile 10 % - 1977 denominati « Cartelle della sezione autonoma di credito comunale e provinciale della Cassa depositi e prestiti, di scadenza 1° gennaio 1997 ».

IL MINISTRO DEL TESORO

Visti gli articoli 2 e 8 della parte II, libro II, del testo unico 2 gennaio 1913, n. 453, come sostituiti dall'art. 1 della legge 22 dicembre 1969, n. 964;

Visto il decreto ministeriale 11 novembre 1976, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 315, del successivo giorno 25, con il quale — a modifica ed integrazione di quanto già stabilito con i precedenti decreti 26 febbraio e 23 settembre 1976, pubblicati rispettivamente nella *Gazzetta Ufficiale* n. 106, del 22 aprile 1976 e n. 283, del 22 ottobre 1976 — è stata disposta l'emissione e fissato il piano di ammortamento del prestito redimibile 10 % - 1997, denominato « Cartelle della sezione autonoma di credito comunale e provinciale della Cassa depositi e prestiti, di scadenza 1° gennaio 1997 », la cui amministrazione è stata attribuita alla Direzione generale del debito pubblico;

Ritenuta la necessità di determinare i modelli, le leggende ed i segni caratteristici dei titoli nominativi del prestito anzidetto;

Decreta:

Art. 1.

I titoli nominativi del prestito redimibile 10 % di scadenza 1° gennaio 1997, emesso in attuazione dei provvedimenti indicati nelle premesse, sono rilasciati nelle forme di certificati nominativi di piena proprietà, di piena proprietà con pagamento degli interessi sotto condizione o a termine, di nuda proprietà, di usufrutto con pagamento degli interessi con deposito del certificato di esistenza in vita dell'usufruttuario, di usufrutto con pagamento degli interessi senza deposito del certificato di esistenza in vita dell'usufruttuario, di usufrutto con pagamento degli interessi sotto condizione o a termine.

Art. 2.

I certificati considerati nel precedente articolo sono stampati, nel prospetto e nel rovescio, in litografia, su foglio di carta bianca, liscia, a filigrana in chiaro e scuro, costituita da fasce di losanghe che portano al centro le lettere « D.P. » intercalate da fasce di losanghe più piccole.

Art. 3.

I certificati nominativi di piena proprietà si compongono del corpo del titolo e di una serie di 20 tagliandi di ricevuta per il pagamento degli interessi in rate semestrali.

I venti tagliandi di ricevuta sono collocati, su due fogli, a destra del corpo del titolo; il primo all'esterno, è composto di una sola colonna di 4 tagliandi numerati, dal basso verso l'alto, dal n. 1 (che si trova all'altezza di quello n. 9 della seconda colonna) al n. 4; il secondo foglio, unito al corpo del titolo, è composto di due colonne di 8 tagliandi ciascuna, con numerazione, da destra verso sinistra e dal basso verso l'alto, dal n. 5 (che si trova all'altezza di quello n. 13 della seconda colonna) al n. 12 per la prima colonna all'esterno, e dal n. 13 al n. 20 per la seconda colonna unita al corpo del titolo.

Art. 4.

Il prospetto del corpo del titolo è delimitato da una cornice ad elementi decorativi simmetrici ripetuti.

Al centro del lato superiore della cornice campeggia un medaglione con l'effige dell'Italia turrita, incorniciato da un motivo ornamentale che richiama quello della cornice.

Dentro la cornice è stampato un fondino eseguito con tratteggio a motivi simmetrici finissimi ripetuti e intrecciati.

Dentro la cornice, seguite da uno spazio a linee sottili orizzontali, sono stampate le leggende: in alto, a sinistra, « CERTIFICATO N. » con sotto « CAPITALE NOM. L. » e, a destra « INTERESSE ANNUO L. » con sotto « INTERESSE SEM. L. ».

Seguono le leggende: « REPUBBLICA ITALIANA - DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO - PRESTITO REDIMIBILE 10 % - 1977 - DENOMINATO - CARTELLE DELLA SEZIONE AUTONOMA DI CREDITO - COMUNALE E PROVINCIALE DELLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI - LEGGE 22 DICEMBRE 1969, N. 964 E DD.MM. 26 FEBBRAIO 1976 - 23 SETTEMBRE 1976 E 11 NOVEMBRE 1976 - SERIE - CERTIFICATO NOMINATIVO - RAPPRESENTANTE IL CAPITALE NOMINALE DI LIRE . . . . FRUTTANTE L'INTERESSE ANNUO - DI LIRE . . . . . - CON GODIMENTO DAL . . . . . . A FAVORE DI (seguono quindici righe punteggiate) - AMMORTAMENTO, CON RIMBORSO ALLA PARI, IN VENTI ANNUALITÀ, A DECORRERE DAL 1° GENNAIO 1978 - ROMA (segue mezza riga punteggiata) - IL DIRETTORE GENERALE - V° PER LA CORTE DEI CONTI - IL PRIMO DIRIGENTE - POSIZIONE N. (segue un tratto punteggiato) - (4ª SERIE) ».

In basso al centro, metà sulla cornice e metà sul fondino, vi è uno spazio tondo bianco per apporvi, in sede di rilascio dei singoli certificati, il bollo a secco con l'emblema dello Stato e la leggenda circolare « DEBITO PUBBLICO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ».

Art. 5.

Il rovescio del certificato nominativo di piena proprietà reca, nella parte superiore, un prospetto, limitato, a destra, in alto e a sinistra, da una doppia linea semplice, recante uno spazio a righe. Nel prospetto, in alto, è stampata la leggenda « SPAZIO RISERVATO ALLE DICHIARAZIONI DI CUI ALL'ART. 14 LETT. D), - DEL TESTO UNICO 14 FEBBRAIO 1963, N. 1343 ».

Nella parte inferiore del rovescio è stampata la leggenda riguardante la quantità e le scadenze dei tagliandi annessi al certificato, nonché le modalità di pagamento degli interessi.

Art. 6.

Il prospetto di ciascun tagliando è limitato da una cornicetta rettangolare contenente un fondino, simile a quello del corpo del titolo, sul quale, dall'alto in basso, sono stampate, oltre alla dicitura « DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO », la denominazione del prestito, gli estremi della legge e dei decreti di emissione, le indicazioni relative all'importo del tagliando, alla data di pagabilità della corrispondente semestralità, alla serie ed al numero del certificato cui il tagliando

appartiene; seguono uno spazio riservato alla firma del ricevente e una dicitura specificante che il tagliando deve essere staccato dall'ufficio pagatore.

Negli angoli superiori, dentro la cornice, sono due spazi quadrangolari bianchi con impresso il numero progressivo del tagliando; inoltre, a destra, vi è uno spazio circolare bianco con impresso il bollino a secco con l'emblema dello Stato e la leggenda circolare « DEBITO PUBBLICO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ».

Art. 7.

Il rovescio di ciascun tagliando reca, al centro, una composizione a forma di losanga, a motivi ornamentali stilizzati, che racchiude, al centro, in uno spazio circolare bianco, il numero progressivo del tagliando. Al di sopra ed al di sotto della losanga vi è la leggenda « PRESTITO REDIMIBILE 10 % - 1997 ».

Art. 8.

I certificati nominativi di piena proprietà con pagamento degli interessi sotto condizione o a termine sono costituiti del corpo del titolo e di due fogli di compartimenti per l'annotazione del pagamento degli interessi semestrali.

Il prospetto del corpo del certificato è in tutto simile a quello di piena proprietà, con l'aggiunta, sopra la data di rilascio, della dicitura: « LE RATE SEMESTRALI SONO PAGABILI DAL 1° LUGLIO E DAL 1° GENNAIO DI OGNI ANNO, DALLA SEZIONE DI TESORERIA PROVINCIALE DOVE È ASSEGNATO IL PAGAMENTO » (segue un rigo punteggiato per l'indicazione della condizione o del termine cui è subordinato il pagamento degli interessi). Il rovescio del corpo del certificato è in tutto simile a quello del certificato di piena proprietà, con l'omissione della indicazione concernente il foglio di ricevute. I fogli di compartimenti sono limitati da una cornicetta rettangolare a motivi simmetrici ripetuti, interrotta, in alto, al centro, da una tabellina con la leggenda « CERTIFICATO N. » seguita da uno spazio a linee sottili orizzontali, per riportarvi l'indicazione del numero d'iscrizione del certificato. In alto e al di sopra di ciascuna cornicetta vi è la scritta: « IL PAGAMENTO DI CIASCUN SEMESTRE SARÀ EFFETTUATO DALLA SEZIONE DI TESORERIA PROVINCIALE SU ORDINATIVO DELLA DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO È COMPROVATO MEDIANTE APPOSITO BOLLO A CALENDARIO SUL RISPETTIVO COMPARTIMENTO DELLA SEGUENTE TABELLA ». Dentro le cornici dei due fogli dei compartimenti, su fondino simile a quello del corpo del titolo, sono stampati i compartimenti con l'indicazione delle scadenze semestrali degli interessi, da quella al 1° luglio 1977 (posta nel primo foglio, in alto a sinistra) a quella al 1° gennaio 1987 (posta sul secondo foglio, al quarto posto, dall'alto, della prima colonna). Il primo dei due fogli compartimentali è unito al corpo del titolo ed è diviso in due colonne di otto compartimenti ciascuna; il secondo foglio ha, soltanto quattro compartimenti nella prima colonna a sinistra. Il verso dei due fogli di compartimenti è completamente bianco.

Art. 9.

I certificati nominativi di nuda proprietà sono costituiti del solo corpo del titolo, in tutto simile a quello del certificato di piena proprietà, con l'aggiunta delle seguenti leggende sul prospetto « DI NUDA PROPRIETÀ », sotto la dicitura « CERTIFICATO NOMINATIVO », e « LE RATE SEMESTRALI SONO PAGABILI SUL CERTIFICATO DI USUFRUTTO DAL 1° LUGLIO - E DAL 1° GENNAIO DI OGNI ANNO (segue una breve linea punteggiata, per l'indicazione « CON » ovvero « SENZA ») DEPOSITO DEL CERTIFICATO DI ESISTENZA IN VITA DELL'USUFRUTTUARIO », sopra la data di rilascio.

Il rovescio è identico a quello del certificato di piena proprietà con pagamento degli interessi sotto condizione o a termine.

Art. 10.

I certificati di usufrutto, nei due modelli relativi al pagamento delle rate semestrali di interesse « con » ovvero « senza » deposito del certificato di esistenza in vita dell'usufruttuario, sono costituiti del corpo del titolo e di venti tagliandi di ricevuta semestrali, disposti su due fogli di tagliandi, alla destra del corpo del titolo, e numerati progressivamente, per colonna, da destra verso sinistra e dal basso verso l'alto, dal n. 1, per la rata semestrale di interessi al 1° luglio 1977, al n. 20, per la rata semestrale di interessi al 1° gennaio 1987.

Il prospetto del corpo del titolo è identico a quello del certificato di piena proprietà, con la sola variante dell'indicazione « CERTIFICATO D'USUFRUTTO » al posto di « CERTIFICATO NOMINATIVO » e con le aggiunte, dopo sei righe dalla leggenda indicante « A FAVORE DI », della dicitura « CON ANNOTAZIONE CHE L'USUFRUTTO SPETTA A », e, dopo la leggenda relativa all'ammortamento, dell'altra « LE RATE SEMESTRALI DI INTERESSE SONO PAGABILI DAL 1° LUGLIO E DAL 1° GENNAIO - DI OGNI ANNO, CONTRO QUIETANZA DELL'ESIBITORE, CON (OVVERO SENZA) DEPOSITO DEL CERTIFICATO - DI ESISTENZA IN VITA DELL'USUFRUTTUARIO ». Le due parole « CON » e « SENZA » sono in carattere marcato.

Il rovescio del corpo dei titoli è identico a quello del certificato di piena proprietà, con l'omissione del prospetto per lo « SPAZIO RISERVATO ALLE DICHIARAZIONI DI CUI ALL'ART. 14 . . . . » e l'aggiunta, al centro dela cornice rettangolare semplice, di una avvertenza concernente le modalità di pagamento delle rate semestrali di interessi.

Il prospetto ed il rovescio di ciascun tagliando di ricevuta sono perfettamente identici a quelli dei tagliandi uniti ai certificati nominativi di piena proprietà, salvo, sul prospetto, l'aggiunta di una dicitura concernente la pagabilità « con », ovvero « senza » fede di vita dell'usufruttuario.

Art. 11.

I certificati di usufrutto con pagamento degli interessi sotto condizione o a termine sono costituiti del corpo del titolo e di due fogli di compartimenti per l'annotazione del pagamento degli interessi.

Essi sono simili ai certificati nominativi con pagamento degli interessi sotto condizione o a termine, salvo, sul prospetto, l'indicazione « CERTIFICATO D'USUFRUTTO » al posto dell'altra « CERTIFICATO NOMINATIVO » e, dopo sei righe dalle parole « A FAVORE DI », l'indicazione « CON ANNOTAZIONE CHE L'USUFRUTTO SPETTA A », nonché sul rovescio, l'omissione del prospetto per lo « SPAZIO RISERVATO ALLE DICHIARAZIONI DI CUI ALL'ART. 14 . . . .

Art. 12.

La stampa dei titoli considerati nei precedenti articoli è eseguita nei colori appresso indicati:

per i certificati nominativi di piena proprietà: cornici, testi e fincature del recto e del verso, in bruno rossastro; fondini in bruno rossastro chiaro; losanga nel verso dei tagliandi, in verde;

per i certificati nominativi di piena proprietà con pagamento degli interessi sotto condizione o a termine: cornici, testi e fincature, in verde; fondini in verde chiaro;

per i certificati nominativi di nuda proprietà: cornici, testi e fincature del recto e del verso, in bruno; fondini, in bruno chiaro;

per i certificati di usufrutto con pagamento con fede di vita: cornici, testi e fincature del recto e del verso, in grigio scuro; fondini in grigio chiaro; losanga nel verso dei tagliandi, in verde;

per i certificati di usufrutto con pagamento senza fede di vita: cornici, testi e fincature del recto e del verso, in viola malva; fondini, in viola malva chiaro; losanga nel verso dei tagliandi, in verde;

per i certificati di usufrutto con pagamento sotto condizione o a termine: cornici, testi e fincature del recto e del verso, in rosso, fondini, in rosso chiaro.

I numeri di iscrizione e l'indicazione della serie vengono stampati tipograficamente, in nero, in sede di rilascio dei singoli certificati.

I modelli dei titoli considerati negli articoli che precedono, muniti del visto di approvazione, sono allegati al presente decreto e ne formano parte integrante.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 novembre 1978

Il Ministro: PANDOLFI

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 novembre 1978
Registro n. 27 Tesoro, foglio n. 2

(9698)

DECRETO MINISTERIALE 21 novembre 1978.

72ª Serie di norme integrative al decreto ministeriale 12 settembre 1925. Controllo dei recipienti in acciaio per il trasporto di ossido di carbonio e sue miscele.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

Visto il decreto ministeriale in data 19 dicembre 1977 che approva le norme per la costruzione di bombole in acciaio e per l'ulteriore esercizio di bombole in acciaio in circolazione, destinate al trasporto di ossido di carbonio e delle miscele contenenti ossido di carbonio in percentuale superiore al 5 %;

Ritenuta la necessità di modificare le date di scadenza delle norme transitorie e di rettificare la pressione massima di carica per le bombole che non superano il controllo non distruttivo secondo la specifica metodologia, di cui al suddetto decreto ministeriale;

Decreta:

Art. 1.

Le scadenze previste al punto 2) delle norme approvate con decreto ministeriale 19 dicembre 1977, costituenti la 72ª Serie di norme integrative al decreto ministeriale 12 settembre 1925, sono modificate come segue:

per il controllo non distruttivo di tutti i recipienti realizzati in acciaio legato: a tutto il 31 dicembre 1979;

per la revisione di tutti i recipienti realizzati in acciaio al carbonio normalizzato: a tutto il 30 giugno 1979.

Art. 2.

La pressione massima di carica prevista al punto 2) *A*), terzo capoverso, delle norme approvate con decreto ministeriale 19 dicembre 1977 è fissata ad un terzo della pressione di prova idraulica.

Roma, addì 21 novembre 1978

Il Ministro: COLOMBO

(9363)

DECRETO MINISTERIALE 22 novembre 1978.

Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Omita - Officine meccaniche per le industrie tessili ed affini, in Albate.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 21 settembre 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Omita - Officine meccaniche per le industrie tessili ed affini, con sede in Albate (Como);

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Sentite le organizzazioni sindacali e la regione interessata;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Omita Officine meccaniche per le industrie tessili ed affini, con sede in Albate (Como), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 26 marzo 1978 al 24 settembre 1978.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 novembre 1978

Il Ministro: SCOTTI

(9632)

DECRETO MINISTERIALE 22 novembre 1978.

Concessione dal 1° luglio 1976 al 30 marzo 1977 del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Agnano confezioni, stabilimento di Agnano Pozzuoli.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 21 settembre 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Agnano confezioni, stabilimento di Agnano Pozzuoli (Napoli);

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Sentite le organizzazioni sindacali e la regione interessata;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Agnano confezioni, stabilimento di Agnano Pozzuoli (Napoli), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° luglio 1976 al 30 marzo 1977.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 novembre 1978

Il Ministro: SCOTTI

(9631)

DECRETO MINISTERIALE 22 novembre 1978.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nuova Omsa, con sede in Castiglione delle Stiviere e stabilimento a Faenza.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 24 marzo 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Nuova Omsa, con sede legale in Castiglione delle Stiviere (Mantova) e stabilimento a Faenza (Ravenna);

Visto il decreto ministeriale 26 maggio 1978 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dello stabilimento sopra indicato sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 16 gennaio 1978 al 16 luglio 1978;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Bologna;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nuova Omsa, con sede legale in Castiglione delle Stiviere (Mantova) e stabilimento a Faenza (Ravenna), è prolungata fino al 15 ottobre 1978.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 novembre 1978

(9615) *Il Ministro*: SCOTTI

DECRETO MINISTERIALE 22 novembre 1978.

Aggregazione alla C.I.C. - Settore edilizia della Comunità carnica, sezione autonoma di bonifica montana di Tolmezzo.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 agosto 1947, n. 869;

Vista la richiesta della Comunità carnica - sezione autonoma di bonifica montana di Tolmezzo (Udine) intesa ad ottenere l'assoggettamento alle norme della Cassa integrazione guadagni;

Considerato che alle dipendenze del citato ente è assunto dal 3 gennaio 1973 personale operaio a tempo indeterminato secondo le norme di legge contrattuali che regolano il rapporto di lavoro per gli operai dipendenti da imprese edili ed affini;

Ritenuta l'opportunità di assicurare ai predetti operai l'integrazione salariale prevista dalla legge 3 febbraio 1963, n. 77 e dalla legge 6 agosto 1975, n. 427;

Sentita la commissione centrale per l'edilizia della Cassa integrazione guadagni;

Decreta:

La Comunità carnica - Sezione autonoma di bonifica montana di Tolmezzo (Udine) è assoggettata, a decorrere dal 3 gennaio 1973, alle norme sull'integrazione dei guadagni degli operai dipendenti dalle aziende industriali dell'edilizia ed affini.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 novembre 1978

(9581) *Il Ministro*: SCOTTI

DECRETO MINISTERIALE 23 novembre 1978.

Proroga per un trimestre del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore delle confezioni in serie operanti in provincia di Bergamo.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 4 e 8 della legge 8 agosto 1972, n. 464, concernente « Modifiche ed integrazioni alla legge 5 novembre 1968, n. 1115, in materia di integrazione salariale e di trattamento speciale di disoccupazione »;

Visto il decreto interministeriale 4 febbraio 1977, con il quale è stata dichiarata la sussistenza della condi-

zione di crisi economica locale delle aziende industriali del settore delle confezioni in serie operanti in provincia di Bergamo, con effetto dal 1° marzo 1975;

Visti i decreti ministeriali 30 maggio 1977, 31 maggio 1977, 15 settembre 1977, 16 settembre 1977, 26 gennaio 1978, 27 gennaio 1978, 28 gennaio 1978, 12 aprile 1978, 13 aprile 1978, 3 luglio 1978, 19 agosto 1978 e 27 settembre 1978 di proroga del trattamento speciale di disoccupazione ai lavoratori licenziati dalle imprese industriali del settore delle confezioni in serie operanti in provincia di Bergamo;

Vista la proposta dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Milano, corredata dal parere delle organizzazioni sindacali interessate, favorevole alla corresponsione del medesimo trattamento per un ulteriore trimestre ai lavoratori che al termine del precedente si trovavano ancora involontariamente disoccupati per mancanza di lavoro;

Considerato che la crisi economica, di cui al citato decreto interministeriale 4 febbraio 1977 è tuttora sussistente;

Decreta:

La corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore delle confezioni in serie operanti in provincia di Bergamo, è prolungata per un ulteriore trimestre.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 novembre 1978

Il Ministro: SCOTTI

(9577)

DECRETO MINISTERIALE 23 novembre 1978.

Proroga per un trimestre del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalla S.p.a. Aramis, in Azzano S. Paolo, stabilimenti di Azzano S. Paolo, Treviglio e Bariano.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 4 e 8 della legge 8 agosto 1972, n. 464, concernente « Modifiche ed integrazioni alla legge 5 novembre 1968, n. 1115, in materia di integrazione salariale e di trattamento speciale di disoccupazione »;

Visto l'art. 2, comma quinto, lettera *a*), della legge 12 agosto 1977, n. 675, che demanda al CIPI, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, l'accertamento della sussistenza delle cause di intervento di cui all'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni;

Visto l'articolo unico della legge 26 maggio 1978, n. 215, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 30 marzo 1978, n. 80;

Vista la delibera del CIPI in data 27 aprile 1978, concernente l'accertamento della sussistenza della condizione di crisi aziendale della S.p.a. Aramis di Azzano S. Paolo (Bergamo);

Ritenuto che tale crisi decorra dal 1° ottobre 1976;

Considerato che i lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dall'azienda predetta hanno già fruito del periodo di centottanta giorni del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 8, comma quarto, della legge 5 novembre 1968, n. 1115;

Vista la proposta dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Milano corredata dal parere delle organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

In favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalla S.p.a. Aramis di Azzano S. Paolo (Bergamo), stabilimenti di Azzano S. Paolo, Treviglio e Bariano, il periodo di centottanta giorni previsto per la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 8, comma quarto, della legge 5 novembre 1968, n. 1115, è prolungato per un trimestre con decorrenza dal giorno successivo al 180° di corresponsione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 novembre 1978

Il Ministro: SCOTTI

(9578)

DECRETO MINISTERIALE 25 novembre 1978.

Proroga a sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area industriale di Siracusa per il completamento dei lavori relativi ad opere infrastrutturali ed industriali finanziate in tutto o in parte con fondi statali.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto-legge 10 giugno 1977, n. 291, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1977, n. 501, concernente provvidenze in favore dei lavoratori nelle aree dei territori meridionali;

Visto il decreto interministeriale 19 maggio 1978, con il quale è stata accertata nell'area industriale di Siracusa la sussistenza delle condizioni di cui all'art. 1 del citato decreto-legge 10 giugno 1977, n. 291, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1977, n. 501, ai fini della concessione del trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti per il completamento dei lavori relativi ad opere infrastrutturali ed industriali finanziate in tutto o in parte con fondi statali, sospesi dal lavoro nel periodo dal 1° gennaio 1978 al 30 giugno 1978;

Visto il decreto ministeriale 18 luglio 1978, di concessione per tre mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area industriale di Siracusa per i lavori relativi ad opere infrastrutturali ed industriali finanziate, in tutto o in parte, con fondi statali;

Rilevata la necessità di prolungare di tre mesi il trattamento in parola in favore dei lavoratori sopra indicati;

Decreta:

E' prolungata per tre mesi la corresponsione dell'integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area industriale di Siracusa per il completamento dei lavori relativi ad opere infrastrutturali ed industriali finanziate in tutto o in parte, con fondi statali, che hanno beneficiato del citato decreto ministeriale 18 luglio 1978.

Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2, della legge 20 maggio 1975, n. 164.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 novembre 1978

Il Ministro: SCOTTI

(9582)

DECRETO MINISTERIALE 25 novembre 1978.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Calver, in Teverola.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 24 marzo 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Calver di Teverola (Caserta);

Visto il decreto ministeriale 11 maggio 1978 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dello stabilimento sopra indicato sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 1° gennaio 1978 al 30 giugno 1978;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Napoli;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti della S.p.a. Calver di Teverola (Caserta), è prolungata fino al 30 settembre 1978.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 novembre 1978

Il Ministro: SCOTTI

(9614)

DECRETO MINISTERIALE 25 novembre 1978.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. C.I.A. - Compagnia internazionale abbigliamento, con sede a Milano e stabilimenti in Fossombrone e Pergola.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 13 aprile 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. C.I.A. - Compagnia internazionale abbigliamento, con sede a Milano e stabilimenti in Fossombrone e Pergola (Pesaro);

Visto il decreto ministeriale 29 maggio 1978 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dello stabilimento sopra indicato sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 2 gennaio al 2 luglio 1978;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Ancona;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. C.I.A. - Compagnia internazionale abbigliamento, con sede a Milano e stabilimenti in Fossombrone e Pergola (Pesaro), è prolungata fino al 1° ottobre 1978.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 novembre 1978

Il Ministro: SCOTTI

(9613)

DECRETO MINISTERIALE 26 novembre 1978.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sei Geri, in Torino.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 24 giugno 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Sei Geri di Torino;

Visto il decreto ministeriale 5 luglio 1978, di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dello stabilimento sopra indicato sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 27 marzo 1978 al 27 settembre 1978;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Torino;

Decreta:

La concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sei Geri di Torino, è prolungata fino al 27 dicembre 1978.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 novembre 1978

Il Ministro: SCOTTI

(9584)

DECRETO MINISTERIALE 27 novembre 1978.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Polyform, in S. Giorgio a Cremano.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 27 luglio 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Polyform di S. Giorgio a Cremano (Napoli);

Visto il decreto ministeriale 11 agosto 1978 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dello stabilimento sopra indicato sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 1° aprile 1978 al 1° ottobre 1978;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Napoli;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Polyform di S. Giorgio a Cremano (Napoli), è prolungata fino al 1° gennaio 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 novembre 1978

Il Ministro: SCOTTI

(9579)

DECRETO MINISTERIALE 27 novembre 1978.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Atel, in S. Giorgio a Cremano.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 27 luglio 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Atel di S. Giorgio a Cremano (Napoli);

Visto il decreto ministeriale 11 agosto 1978 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dello stabilimento sopra indicato sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 1° aprile 1978 al 1° ottobre 1978;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Napoli;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Atel di S. Giorgio a Cremano (Napoli), è prolungata fino al 1° gennaio 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 novembre 1978

Il Ministro: SCOTTI

(9580)

DECRETO MINISTERIALE 28 novembre 1978.

Proroga a quindici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle ditte Sacfemagricoli, Sacfemedili e Sacfemtessili, in Arezzo.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Viste le delibere del CIPI del 24 giugno 1978 e del 21 settembre 1978, con le quali è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale delle ditte Sacfemagricoli, Sacfemtessili e Sacfemedili di Arezzo;

Visti i decreti ministeriali 3 novembre 1978, 4 novembre 1978, 6 novembre 1978, 7 novembre 1978 e 8 novembre 1978 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori degli stabilimenti sopra indicati sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 2 settembre 1976 al 9 ottobre 1978;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Firenze;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalle ditte Sacfemagricoli, Sacfemedili e Sacfemtessili di Arezzo, è prolungata fino al 20 dicembre 1978.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 novembre 1978

Il Ministro: SCOTTI

(9585)

DECRETO MINISTERIALE 28 novembre 1978.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fonderie F.lli Perani, con sede e stabilimenti in Brescia.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 30 marzo 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Fonderie F.lli Perani, con sede e stabilimenti in Brescia;

Visto il decreto ministeriale 28 aprile 1978 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 1° ottobre 1977 al 1° aprile 1978;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Milano;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fonderie F.lli Perani, con sede e stabilimenti in Brescia, è prolungata fino al 30 giugno 1978.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettera *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 novembre 1978

Il Ministro: SCOTTI

(9616)

DECRETO MINISTERIALE 28 novembre 1978.

Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Dodici Geri, in Pistoia.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 24 maggio 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Dodici Geri, con sede in Pistoia;

Visti i decreti ministeriali 19 aprile 1978 e 31 agosto 1978 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dello stabilimento sopraindicato sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 1° ottobre 1977 al 1° luglio 1978;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Firenze;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Dodici Geri, con sede in Pistoia, è prolungata fino al 30 settembre 1978.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto dell'integrazione salariale ai lavoratori interessati

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 novembre 1978

Il Ministro: SCOTTI

(9583)

DECRETO MINISTERIALE 29 novembre 1978.

Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla Società ascensori italiani riuniti - Sair-Falcone-Safov, stabilimento di Novara.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 20 luglio 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della Società ascensori italiani riuniti - Sair-Falconi-Safov, stabilimento di Novara;

Visti i decreti ministeriali 16 agosto 1978 e 2 settembre 1978 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 1° gennaio 1978 al 30 settembre 1978;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Torino;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Società ascensori italiani riuniti Sair-Falconi-Safov, stabilimento di Novara, è prolungata fino al 30 dicembre 1978.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 novembre 1978

Il Ministro: SCOTTI

(9612)

DECRETO MINISTERIALE 29 novembre 1978.

Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fonderie F.lli Perani, con sede e stabilimenti in Brescia.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 30 marzo 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Fonderie F.lli Perani, con sede e stabilimenti in Brescia;

Visti i decreti ministeriali 28 aprile 1978 e 28 novembre 1978 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 1° ottobre 1977 al 30 giugno 1978;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Milano;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fonderie F.lli Perani, con sede e stabilimenti in Brescia, è prolungata fino al 30 settembre 1978.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettera *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 novembre 1978

Il Ministro: SCOTTI

(9617)

DECRETO MINISTERIALE 29 novembre 1978.

Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ceramica Revelli, in Laveno Mombello.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 19 ottobre 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Ceramica Revelli di Laveno Mombello (Varese);

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Milano;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ceramica Revelli di Laveno Mombello, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 27 febbraio 1978 al 27 agosto 1978;

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 novembre 1978

Il Ministro: SCOTTI

(9630)

DECRETO MINISTERIALE 6 dicembre 1978.

Divieto dell'uso in pubblico di uniformi o di divise da parte di aderenti ad associazioni ed organizzazioni.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto l'art. 3 del decreto legislativo 14 febbraio 1948, n. 43, ratificato con legge 17 aprile 1956, n. 561;

Visto il proprio decreto 13 dicembre 1977, con il quale, in conformità di quanto previsto dalle citate disposizioni legislative, è stato disciplinato in via temporanea l'uso in pubblico di uniformi o di divise da parte di associazioni ed organizzazioni;

Ritenuta l'opportunità di prorogare tale disciplina anche per l'anno 1979;

Decreta:

E' prorogato fino al 31 dicembre 1979 il divieto dell'uso in pubblico di uniformi o di divise da parte di aderenti ad associazioni ed organizzazioni di qualsiasi natura, fatta eccezione per le associazioni sportive e per gli istituti ed i convitti di istruzione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 dicembre 1978

Il Ministro: ROGNONI

(9697)

COMUNITÀ EUROPEE

Provvedimenti pubblicati nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee

Regolamento (CEE) n. 2540/78 del consiglio, del 30 ottobre 1978, che mantiene in vigore in Francia il regime d'autorizzazione all'importazione di guanti originari della Malesia.

Regolamento (CEE) n. 2541/78 della commissione, del 31 ottobre 1978, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 2542/78 della commissione, del 31 ottobre 1978, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 2543/78 della commissione, del 31 ottobre 1978, che fissa i prelievi all'importazione applicabili al riso e alle rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 2544/78 della commissione, del 31 ottobre 1978, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per il riso e le rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 2545/78 della commissione, del 30 ottobre 1978, che modifica il regolamento (CEE) n. 1027/78 relativo alla vendita a prezzi fissati forfettariamente in anticipo di carni bovine detenute dagli organismi d'intervento e destinate ad essere esportate.

Regolamento (CEE) n. 2546/78 della commissione, del 31 ottobre 1978, che fissa le restituzioni all'esportazione per lo zucchero bianco e per lo zucchero greggio alla stato naturale.

Regolamento (CEE) n. 2547/78 della commissione, del 31 ottobre 1978, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso.

Regolamento (CEE) n. 2548/78 della commissione, del 31 ottobre 1978, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione degli alimenti composti a base di cereali per gli animali.

Regolamento (CEE) n. 2549/78 della commissione, del 31 ottobre 1978, che fissa l'importo di base del prelievo all'importazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero.

Regolamento (CEE) n. 2550/78 della commissione, del 31 ottobre 1978, che fissa le restituzioni all'esportazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero esportati come tali.

Regolamento (CEE) n. 2551/78 della commissione, del 31 ottobre 1978, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione di olio d'oliva.

Regolamento (CEE) n. 2552/78 della commissione, del 31 ottobre 1978, che fissa l'importo della restituzione all'esportazione per i semi oleosi.

Regolamento (CEE) n. 2553/78 della commissione, del 31 ottobre 1978, che fissa le restituzioni all'esportazione per l'isoglucosio.

Regolamento (CEE) n. 2554/78 della commissione, del 31 ottobre 1978, che modifica il correttivo applicabile alla restituzione per il riso e le rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 2555/78 della commissione, del 31 ottobre 1978, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili, a decorrere dal 1° novembre 1978, allo zucchero e al melasso esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato.

Regolamento (CEE) n. 2556/78 della commissione, del 31 ottobre 1978, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili, a decorrere dal 1° novembre 1978, a taluni prodotti lattiero-caseari esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato.

Regolamento (CEE) n. 2557/78 della commissione, del 31 ottobre 1978, che fissa il tasso di restituzione da applicare, con decorrenza 1° novembre 1978, all'isoglucosio esportato sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato.

Regolamento (CEE) n. 2558/78 della commissione, del 31 ottobre 1978, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili, a decorrere dal 1° novembre 1978, a taluni prodotti dei settori dei cereali e del riso esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato.

Regolamento (CEE) n. 2559/78 della commissione, del 31 ottobre 1978, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili, a decorrere dal 1° novembre 1978, alle uova e al giallo d'uova esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato.

Regolamento (CEE) n. 2560/78 della commissione, del 31 ottobre 1978, che fissa l'importo dell'integrazione nel settore dei semi oleosi.

Regolamento (CEE) n. 2561/78 della commissione, del 31 ottobre 1978, che fissa il prezzo del mercato mondiale per i semi di colza e di ravizzone.

Regolamento (CEE) n. 2562/78 della commissione, del 30 ottobre 1978, recante concessione di un aiuto, fissato forfettariamente in anticipo, all'ammasso privato di quarti posteriori nel settore delle carni bovine.

Regolamento (CEE) n. 2563/78 della commissione, del 31 ottobre 1978, che fissa l'importo dell'aiuto per i piselli, le fave e le favette impiegati nell'alimentazione degli animali.

Regolamento (CEE) n. 2564/78 della commissione, del 31 ottobre 1978, che fissa l'importo dell'aiuto complementare per i foraggi essiccati.

Regolamento (CEE) n. 2565/78 della commisisone, del 31 ottobre 1978, che fissa l'importo dell'integrazione per i semi di ricino.

Regolamento (CEE) n. 2566/78 della commissione, del 31 ottobre 1978, che modifica le restituzioni applicabili all'esportazione per il malto.

Regolamento (CEE) n. 2567/78 della commissione, del 31 ottobre 1978, che modifica le restituzioni per i cereali e le farine, le semole e i semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 2568/78 della commissione, del 31 ottobre 1978, che fissa i prelievi all'importazione per l'isoglucosio.

Regolamento (CEE) n. 2569/78 della commissione, del 31 ottobre 1978, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e per lo zucchero greggio.

Regolamento (CEE) n. 2570/78 della commissione, del 31 ottobre 1978, che modifica i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso.

Rettifica al regolamento (CEE) n. 2476/78 della commissione, del 24 ottobre 1978, che modifica i prelievi all'importazione applicabili nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. L 298 del 25 ottobre 1978.

Pubblicati nel n. L 307 *del* 1° *novembre* 1978

(284/C)

Regolamento (CEE) n. 2571/78 della commissione, del 19 ottobre 1978, che determina gli importi degli elementi mobili e dazi addizionali applicabili all'importazione nella Comunità, per il periodo dal 1° novembre 1978 al 31 gennaio 1979 incluso, delle merci cui si applica il regolamento (CEE) n. 1059/69.

Regolamento (CEE) n. 2572/78 della commissione, del 26 ottobre 1978, relativo alle domande di contributo del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione orientamento, per i progetti del settore della pesca costiera di cui al regolamento (CEE) n. 1852/78.

Pubblicati nel n. L 308 *del* 1° *novembre* 1978

(285/C)

Regolamento (CEE) n. 2573/78 del consiglio, del 30 ottobre 1978, che applica la decisione n. 2/78 del consiglio di associazione CEE-Turchia relativa alla giustificazione dell'origine di alcuni prodotti tessili esportati dalla Turchia.

Decisione n. 2/78 del consiglio di associazione, del 30 ottobre 1978, relativa alla giustificazione dell'origine di alcuni prodotti tessili esportati dalla Turchia.

Regolamento (CEE) n. 2574/78 del consiglio, del 30 ottobre 1978, relativo alla concessione di un aiuto supplementare al consumo di burro nel Regno Unito.

Regolamento (CEE) n. 2575/78 del consiglio, del 30 ottobre 1978, che estende la zona nella quale le navi battenti bandiera della Norvegia sono autorizzate a pescare talune specie in virtù del regolamento (CEE) n. 1849/78.

Regolamento (CEE) n. 2576/78 del consiglio, del 30 ottobre 1978, che assegna agli Stati membri alcuni contingenti di catture per le navi che pescano nella zona economica esclusiva della Norvegia.

Regolamento (CEE) n. 2577/78 del consiglio, del 30 ottobre 1978, che modifica il regolamento (CEE) n. 1846/78 che assegna agli Stati membri alcuni contingenti di catture per le navi che pescano nelle acque delle Færøer.

Regolamento (CEE) n. 2578/78 del consiglio, del 30 ottobre 1978, che fissa il numero di licenze per le navi battenti bandiera della Svezia che esercitino attività di pesca nelle zone di pesca di 200 miglia degli Stati membri.

Regolamento (CEE) n. 2579/78 del consiglio, del 30 ottobre 1978, che fissa il numero di licenze per le navi immatricolate nelle isole Færøer che esercitino attività di pesca nelle zone di pesca di 200 miglia degli Stati membri.

Regolamento (CEE) n. 2580/78 del consiglio, del 31 ottobre 1978, che prolunga la campagna di commercializzazione 1977/78 per l'olio d'oliva, prevede misure particolari in questo settore e modifica il regolamento (CEE) n. 878/77 relativo ai tassi di cambio da applicare nel settore agricolo.

Rettifica al regolamento (CEE) n. 2356/78 del consiglio, del 9 ottobre 1978, recante alcuni adattamenti di carattere tecnico al regolamento (CEE) n. 1850/78, che dispone talune misure di conservazione e di gestione delle risorse di pesca, da applicare alle navi battenti bandiera della Svezia pubblicato nella «Gazzetta Ufficiale» n. L 285 dell'11 ottobre 1978.

Pubblicati nel n. L 309 *del* 1° *novembre* 1978

(286/C)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Entrata in vigore dell'accordo internazionale del 1976 sul caffè, concluso a Londra il 3 dicembre 1975

Il 18 settembre 1978, in seguito ad autorizzazione disposta con legge 26 luglio 1978, n. 478, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 236 del 24 agosto 1978, è stato depositato a New York, presso il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, lo strumento di ratifica dell'accordo internazionale del 1976 sul caffè, concluso a Londra il 3 dicembre 1975.

L'accordo, ai sensi dell'art. 61, paragrafo 1, è entrato in vigore per l'Italia il 18 settembre 1978.

(9418)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione all'Istituto di studi superiori «G. Toniolo» ad accettare un'eredità

Con decreto del prefetto della provincia di Milano 17 ottobre 1978, l'Istituto di studi superiori «Giuseppe Toniolo» viene autorizzato ad accettare l'eredità, consistente in beni per un valore di L. 5.947.500, disposta in suo favore dal sig. Quirino Fiorini, con testamento olografo, a rogito del dott. Renato Anessi di Brescia, n. 27568/6230 del 19 gennaio 1977.

(9419)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Brusimpiano

Con decreto 9 ottobre 1978, n. 2651, del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di reliquato demaniale in fregio in sponda destra del torrente Trallo in comune di Brusimpiano (Varese), segnato nel catasto del comune medesimo al foglio n. 3, mappale 1577, della superficie di mq 520 ed indicato nello stralcio planimetrico rilasciato il 6 marzo 1978 in scala 1 : 2000 dall'ufficio tecnico erariale di Varese; stralcio planimetrico che fa parte integrante del decreto stesso.

(9518)

PREFETTURA DI TRIESTE

Riduzione di cognomi nella forma italiana

IL PREFETTO

Vista la domanda prodotta in data 13 settembre 1978 dal sig. Sincic Evelino, nato ad Abbazia (Fiume) il 4 aprile 1951, residente a Trieste in via degli Alpini, 128, tendente ad ottenere, a termini dell'art. 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del proprio cognome nella forma italiana di Sinico;

Accertato che detta domanda è stata regolarmente affissa all'albo pretorio del comune di residenza del suddetto richiedente e a quello di questa prefettura e che contro la stessa non è stata presentata alcuna opposizione entro i quindici giorni successivi alla pubblicazione;

Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1926 ed il regio decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome originario sopra indicato del sig. Sincic Evelino è ridotto nella forma italiana di Sinico.

Il sindaco del comune di Trieste è tenuto a provvedere a tutti gli adempimenti prescritti ai numeri IV e V del decreto ministeriale sopra citato e alla notificazione del presente decreto all'interessato.

Trieste, addì 21 novembre 1978

p. *Il prefetto*: RUGGIERO

(9405)

IL PREFETTO

Vista la domanda prodotta in data 13 settembre 1978 dalla sig.na Sincic Rosanna, nata a Capodistria il 26 agosto 1959, residente a Trieste in via Oriani, 1, tendente ad ottenere, a termini dell'art. 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del proprio cognome nella forma italiana di Sinico;

Accertato che detta domanda è stata regolarmente affissa all'albo pretorio del comune di residenza della suddetta richiedente e a quello di questa prefettura e che contro la stessa non è stata presentata alcuna opposizione entro i quindici giorni successivi alla pubblicazione;

Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1926 ed il regio decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome originario sopra indicato della sig.na Sincic Rosanna è ridotto nella forma italiana di Sinico.

Il sindaco del comune di Trieste è tenuto a provvedere a tutti gli adempimenti prescritti ai numeri IV e V del decreto ministeriale sopra citato e alla notificazione del presente decreto all'interessata.

Trieste, addì 21 novembre 1978

p. *Il prefetto*: RUGGIERO

(9406)

IL PREFETTO

Visto la domanda prodotta in data 6 ottobre 1978 dal sig. Sirca Paolo, nato a Trieste il 24 giugno 1953 e qui residente in via Rossetti, 113, tendente ad ottenere, a termini dell'art. 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del proprio cognome nella forma italiana di Sirza;

Accertato che detta domanda è stata regolarmente affissa all'albo pretorio del comune di residenza del suddetto richiedente e a quello di questa prefettura e che contro la stessa non è stata presentata alcuna opposizione entro i quindici giorni successivi alla pubblicazione;

Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1926 ed il regio decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome originario sopra indicato del sig. Sirca Paolo è ridotto nella forma italiana di Sirza.

Il sindaco del comune di Trieste è tenuto a provvedere a tutti gli adempimenti prescritti ai numeri IV e V del decreto ministeriale sopra citato e alla notificazione del presente decreto all'interessato.

Trieste, addì 21 novembre 1978

p. *Il prefetto*: RUGGIERO

(9407)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso a posti di operaio presso l'Istituto agronomico per l'Oltremare di Firenze nel ruolo degli operai permanenti.

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

Visto il testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 5 marzo 1961, n. 90;

Vista la legge 26 ottobre 1962, n. 1612;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, numeri 1077, 1078 e 1079;

Vista la legge 15 novembre 1973, n. 734;

Visto il decreto ministeriale n. 72001 del 7 gennaio 1972;

Vista la legge 13 maggio 1975, n. 157;

Vista la legge 9 dicembre 1977, n. 903, sulla parità di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288;

Visto il decreto ministeriale n. 2145 del 27 maggio 1978, registrato alla Corte dei conti, addì 29 agosto 1978, registro n. 454, foglio n. 291, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 273 del 29 settembre 1978, con il quale è stato indetto un concorso a: due posti di operaio qualificato-giardiniere in prova (2ª categoria, parametro 129); un posto di operaio comune-giardiniere in prova (3ª categoria, parametro 115), presso l'Istituto agronomico per l'Oltremare di Firenze nel ruolo degli operai permanenti;

Visto in particolare il penultimo comma dell'art. 2 del precitato decreto il quale stabilisce che al concorso in questione non sono ammesse le donne;

Decreta:

Art. 1.

Sono riaperti i termini del concorso indetto con il decreto ministeriale n. 2145 del 27 maggio 1978, registrato alla Corte dei conti, addì 29 agosto 1978, registro n. 454, foglio n. 291, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 273 del 29 settembre 1978.

Art. 2.

E' soppresso il penultimo comma dell'art. 2 del decreto ministeriale n. 2145 del 27 maggio 1978, registrato alla Corte dei conti, addì 29 agosto 1978, registro n. 454, foglio n. 291, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 273 del 29 settembre 1978.

Il punto 7) dell'art. 2 del decreto ministeriale n. 2145 del 27 maggio 1978 è modificato come segue:

7) per i soli candidati di sesso maschile:

avere soddisfatto gli obblighi di leva oppure provare di aver concorso alla leva o di essere iscritto nelle liste relative secondo i casi ».

Art. 3.

Per i candidati che presenteranno domanda di ammissione al concorso in base al presente decreto, il limite massimo di età indicato al punto 2) dell'art. 2 del decreto ministeriale n. 2145 del 27 maggio 1978 è soggetto alle deroghe previste dalle vigenti disposizioni.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale, sottoscritte dagli aspiranti ed indirizzate all'Istituto agronomico per l'Oltremare, via Cocchi, 4, Firenze, dovranno pervenire all'Istituto entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 5.

Restano valide le domande validamente presentate nei termini stabiliti dal decreto ministeriale n. 2145 del 27 maggio 1978.

I candidati che, in base al sopracitato decreto ministeriale n. 2145, avessero presentato domanda incompleta o irregolare sono invitati a presentarne un'altra nei termini indicati nel presente decreto e in conformità con quanto stabilito dall'articolo 4 del decreto ministeriale n. 2145 del 27 maggio 1978.

Art. 6.

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione stabilito nel precedente art. 4.

Il bando di concorso di cui al decreto ministeriale n. 2145 del 27 maggio 1978 deve intendersi integrato dalle disposizioni contenute nel presente decretò con espressa deroga di quanto incompatibile con esso.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 ottobre 1978

Il Ministro: FORLANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *novembre* 1978
Registro n. 458 *Esteri, foglio n.* 24

(9600)

MINISTERO DELLA SANITA'

Concorso ad un posto di ingegnere, prima qualifica professionale, classe iniziale, presso la Croce rossa italiana.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di ingegnere in prova, prima qualifica professionale, classe iniziale, del personale civile della Croce rossa italiana.

Per i requisiti di ammissione, sulle riserve di posti e sulle preferenze, si applicano le norme di legge vigenti nell'amministrazione dello Stato e quelle previste dalla legge 20 marzo 1975, n. 70.

Per i limiti di età si applica la legge 3 giugno 1978, n. 288.

Il termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione generale della Croce rossa italiana - Divisione del personale - Ufficio concorsi - Via Toscana n. 12 - Roma.

(9685)

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso a quindici posti di consigliere in prova.

Nel Bollettino ufficiale straordinario n. 2 al n. 9-10 (settembre-ottobre) anno 1978 del Ministero del bilancio e della programmazione economica, in data 24 novembre 1978, è stato pubblicato il decreto ministeriale 31 agosto 1978, registrato alla Corte dei conti, addì 6 ottobre 1978, registro n. 1 Bilancio, foglio n. 262, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito del concorso, per esami, a quindici posti di consigliere in prova, nel ruolo della carriera direttiva del Ministero del bilancio e della programmazione economica, indetto con decreto ministeriale 15 ottobre 1976, modificato con decreto ministeriale 6 maggio 1978, e sono stati dichiarati i vincitori del concorso stesso.

(9403)

ISTITUTI RIUNITI DI ASSISTENZA SANITARIA E DI PROTEZIONE SOCIALE DI ROMA

Concorso a due posti di assistente del servizio trasfusionale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di assistente del servizio trasfusionale, presso l'ospedale nuovo « Regina Margherita ».

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione amministrativa personale dell'ente in Roma.

(4412/S)

OSPEDALE DI SARONNO

Concorso ad un posto di aiuto della divisione di oculistica

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto della divisione di oculistica.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Saronno (Varese).

(4400/S)

OSPEDALE « V. FAZZI » DI LECCE

Concorso ad un posto di direttore sanitario

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di direttore sanitario.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Lecce.

(4402/S)

OSPEDALI RIUNITI DI FOGGIA

Concorso a due posti di assistente della divisione di ostetricia e ginecologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di assistente della divisione di ostetricia e ginecologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Foggia.

(4403/S)

OSPEDALE « S. ANNA » DI COMO

Concorso a tre posti di assistente di ortopedia e traumatologia (divisione B)

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a tre posti di assistente di ortopedia e traumatologia (divisione B).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Como.

(4410/S)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto di ortopedia e traumatologia (divisione B).

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di ortopedia e traumatologia (divisione B).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Como.

(4411/S)

OSPEDALE DELLA MARSICA « SS. FILIPPO E NICOLA » DI AVEZZANO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente anestesista;

due posti di assistente di urologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Avezzano (L'Aquila).

(4407/S)

OSPEDALE CIVILE DI SESTRI LEVANTE

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto di radiologia.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di radiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Sestri Levante (Genova).

(4409/S)

OSPEDALE CIVILE DI ROVERETO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Rovereto (Trento).

(4420/S)

OSPEDALE CIVILE DI S. OMERO

Concorso ad un posto di assistente chirurgo

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente chirurgo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in S. Omero (Teramo).

(4413/S)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di direttore sanitario;
un posto di aiuto laboratorista;
un posto di aiuto radiologo;
un posto di assistente ortopedico.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in S. Omero (Teramo).

(4414/S)

OSPEDALE DEGLI INFERMI DI BIELL

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

due posti di assistente di nefrologia addetto al serviz di emodialisi aggregato alla divisione di urologia;
due posti di assistente del centro trasfusionale;
un posto di assistente della divisione di pediatria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimen dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presiden della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modifica dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblic zione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblic

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione del pe sonale dell'ente in Biella (Vercelli).

(4405/S)

OSPEDALE « MISERICORDIA E DOLCE DI PRATO

Concorso ad un posto di aiuto anestesista

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un pos di aiuto anestesista.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimen del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presiden della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modifica dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubbli zione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubbli

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'en in Prato (Firenze).

(4401/S)

OSPEDALE « A. CARDARELLI » DI CAMPOBASSO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario del servizio di immunoematologia trasfusione;
un posto di aiuto neurologo;
un posto di aiuto pediatra neonatologo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimer dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presider della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modific dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubbli zione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubbli

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione per nale dell'ente in Campobasso.

(4404/S)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattor*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100783450)